

DELIBERA N. 190/2019

**XXX / ULTRACOMM X
(ULTRACALL)
(GU14/126174/2019)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 18/12/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

VISTA la delibera 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza di MATTIOLI E MESSORI X del 22/05/2019 acquisita con protocollo n. 0219972 del 22/05/2019;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l’illustrazione svolta nella seduta del 18.12.2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

A seguito della conclusione del procedimento di conciliazione con verbale di mancato accordo del 11.04.2019, l’istante ha presentato istanza di definizione come indicato in premessa, lamentando nei confronti di Ultracom X (di seguito Ultracom) quanto segue:

- di essere stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore Telecom, società verso cui era creditore, che lo ha indotto a fornirgli i propri dati e riferimenti bancari per effettuare un bonifico;
- di aver ricevuto quattro fatture di Ultracom - di cui la prima del 01/07/2018 - che ha provveduto a pagare perché si è vista la linea bloccata;
- di essere stata costretto, dopo aver parlato con operatore Ultracom, a chiedere la riattivazione della linea pur non essendo interessato al contratto;
- di aver contattato Telecom e provveduto a compilare il modulo per la cessazione della prestazione di preselezione.

In base a tali premesse, l’istante ha richiesto:

- a) la cessazione del contratto senza pagamento di penali;
- b) il rimborso delle fatture pagate

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Ultracomm non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di cui ai punti a) - cessazione del contratto senza pagamento di penali - e b) - rimborso delle fatture pagate - possono essere trattate congiuntamente e non trovano accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte di Ultracomm, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante.

L'istante asserisce di non aver voluto stipulare con Ultracomm alcun contratto, essendo stato indotto da un sedicente operatore Telecom a fornire i propri dati e riferimenti bancari per poi vedersi addebitare da Ultracomm 4 fatture, che ha provveduto a pagare per non avere la linea bloccata, chiedendo poi la riattivazione di quest'ultima pur non essendo interessato al contratto. Aggiunge di aver provveduto, tramite Telecom, a compilare il modulo per la cessazione della prestazione di preselezione.

Ad esito dell'istruttoria relativa al presente procedimento non si ritiene, anzitutto, accoglibile la richiesta di cessazione del contratto, considerato che agli atti non si rinviene il suddetto modulo per la cessazione della prestazione così come non risulta alcun documento atto a provare che l'istante abbia comunicato all'operatore la propria volontà di recedere dal contratto o comunque di cessare la prestazione in corso. Non si ritiene, altresì, di accogliere la richiesta di rimborso delle fatture pagate. Occorre premettere, in merito, che, come già statuito più volte in questa sede (si vedano, ex multis, Corecom E.R. Delibera 27/2018, Delibera 118/2017), per ottenere il rimborso di spese indebitamente pagate, l'istante deve fornire la prova dei pagamenti nonché dell'avvenuta contestazione delle fatture nei termini e secondo le tempistiche indicate nelle condizioni contrattuali.

Nel caso di specie, non si ritiene tale onere probatorio adempiuto da parte dell'istante, dal momento che quest'ultimo non ha prodotto alcun documento atto a provare l'avvenuta contestazione all'operatore delle fatture di cui richiede il rimborso nè l'avvenuto pagamento delle stesse.

Per i motivi esposti non si ritiene di accogliere le richieste dell'istante.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità:

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata da Mattioli e Messori X nei confronti di Ultracomm X (Ultracall), per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18/12/2019

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi